

**RINNOVO DELLA PARTE SPECIFICA
SERVIZI ATM DIRETTI E COMPLEMENTARI
DEL CCNL DEL TRASPORTO AEREO
E RELATIVE SEZIONI SPECIFICHE**

Roma, 16 aprile 2026

ASSOCONTROL rappresentata da Corrado Fantini e Roberto Simeone ed assistita da una
delegazione composta da Andrea Mancinelli e Alessandro Ruzzante
e le Organizzazioni Sindacali Nazionali

FILT CGIL rappresentata da Fabrizio Cuscito e Valerio Lugliè

FIT CISL rappresentata da Monica Mascia e Andrea Di Legge

UILTRASPORTI rappresentata da Ivan Viglietti e Adriano Angelillo

UGL TRASPORTO AEREO rappresentata da Francesco Alfonsi e Ferdinando Cervo

FAST CONFSAV AV rappresentata da Stefano Francucci e Salvatore Russo

Hanno convenuto sul seguente verbale di rinnovo

Decorrenza e durata

Il presente accordo entrerà in vigore dal 1° maggio 2026. Resta espressamente esclusa ogni applicazione retroattiva sia di natura economica che normativa e sono fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste sui singoli istituti.

Sulla base di quanto definito con il presente accordo e dagli accordi intervenuti in sede aziendale relativamente all'adeguamento dei trattamenti economici, le parti si danno atto di aver definito complessivamente i trattamenti economici e normativi del personale dipendente sino al 31 dicembre 2028.

Conseguentemente le OO.SS. firmatarie si impegnano a non attivare iniziative vertenziali relative alle materie definite con il rinnovo contrattuale per tutto il periodo di vigenza dello stesso.

Per garantire continuità nell'applicazione delle disposizioni del CCNL, le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza; qualora l'accordo di rinnovo non sia stato perfezionato entro tale termine, i trattamenti economici e normativi previgenti continueranno a trovare applicazione sino alla data di decorrenza del rinnovo contrattuale.

PARTE SPECIFICA SERVIZI ATM**Anticipo inflazione programmata – Incremento delle voci retributive**

Le voci retributive di seguito elencate:

- a) Il "Minimo Contrattuale" di cui all'art. 12 Sezione Specifica Impianti Strategici e art. 10 Sezione Specifica Impianti a Basso Traffico per ENAV S.p.A. e il "Minimo Contrattuale" di cui al Capo III - Elementi retributivi di cui all'accordo del 26 ottobre 2018 per Techno Sky S.r.l.;
- b) Lo "Scatto anomalo" di cui all'art. 14 Sezione Specifica Impianti Strategici e art. 11 Sezione Specifica Impianti a Basso Traffico, formato da "scatto anomalo + IIS" per ENAV S.p.A. e lo "Scatto anomalo" di cui di cui al Capo III - Elementi retributivi di cui all'accordo del 26 ottobre 2018 per Techno Sky S.r.l.;
- c) Il "Superminimo professionale" di cui all'art. 16, comma 1 Sezione Specifica Impianti Strategici e all'art. 13 Sezione Specifica Impianti a Basso traffico per ENAV S.p.A. e il Superminimo professionale di cui al Capo III - Elementi retributivi di cui all'accordo del 26 ottobre 2018 per Techno Sky S.r.l.;
- d) "Superminimo professionale da ristrutturazione salariale" di cui all'art. 16 comma 5 Sezione Specifica Impianti Strategici" per ENAV S.p.A. e il Superminimo professionale da ristrutturazione salariale" di cui al Capo III - Elementi retributivi di cui all'accordo del 26 ottobre 2018 per Techno Sky S.r.l.

saranno incrementate di un valore pari al +1,5%, calcolato per ciascun anno sugli importi vigenti al 1° gennaio 2026, con le seguenti decorrenze:

- 1° incremento dal 1° luglio 2026;
- 2° incremento dal 1° luglio 2027;
- 3° incremento dal 1° luglio 2028.

Le parti confermano inoltre, con specifico riguardo alla lett. c) di cui sopra, che sono esclusi dalla base di calcolo della rivalutazione gli importi stabilizzati in virtù dagli accordi del 3 aprile e 12 maggio 2025 in materia di rimodulazione del premio di risultato.

Ai fini della consuntivazione che sarà effettuata al termine del triennio di vigenza del presente rinnovo, salvo diverse intese tra le Parti stesse, si concorda sin d'ora che si applicheranno i riferimenti e la metodologia già adottati con l'accordo del 19 dicembre 2025.

Nuovo articolo "Risoluzione del rapporto di lavoro" che sostituisce gli artt. "Cause di risoluzione", "Licenziamento" e "Dimissioni" nella Parte Specifica Servizi ATM al capo IV Svolgimento del rapporto di lavoro

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

CAUSE DI RISOLUZIONE

1. Il rapporto di lavoro può risolversi:

- a) Con preavviso pari a 15gg in occasione del raggiungimento del requisito anagrafico previsto dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
- b) per decisione dell'impresa (licenziamento);
- c) per decisione del dipendente (dimissioni);
- d) per risoluzione consensuale.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

2. Per il personale appartenente alle categorie professionali controllore del traffico aereo, esperto di assistenza al volo, meteorologo, pilota e operatore radiomisure il preavviso è pari ad almeno 180 giorni calendariali.

3. Per tutto il personale non rientrante nelle categorie di cui al precedente punto 2, il preavviso è pari a quanto indicato nella seguente tabella:

	Preavviso (giorni calendariali)		
Classe	Fino a 3 anni di servizio	fino a 10 anni di servizio	oltre 10 anni di servizio
Q			
Classi 11-13	75 giorni	90 giorni	120 giorni
Classi 7-10	60 giorni	75 giorni	105 giorni
Classi 1-6	45 giorni	60 giorni	90 giorni

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità sostitutiva pari all'importo della retribuzione lorda fissa mensile di cui al all'art. 46 "Struttura della retribuzione" per il periodo di mancato preavviso.

LICENZIAMENTO

4. Le imprese possono risolvere il rapporto di lavoro:

- a) per giusta causa, senza obbligo di preavviso, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro;
- b) per giustificato motivo con preavviso, quando sussistano le seguenti condizioni:
 - notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente;
 - ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 - Parte Specifica Servizi ATM - del presente contratto.

5. La risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro avviene con provvedimento avente forma scritta nel quale sono indicati i motivi che hanno portato all'emanazione del provvedimento.

Nuovo articolo "Ferie Solidali" – da inserire nella Parte Specifica Servizi ATM al capo IV Svolgimento del rapporto di lavoro

1. Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 66/2003, i dipendenti ("donanti") potranno cedere, a titolo gratuito, prioritariamente giorni di ferie e, in subordine, RFS effettivamente maturati e non ancora goduti al momento della cessione a favore di dipendenti ("riceventi") che - avendo integralmente esaurito sia la spettanza di ferie che RFS ed i relativi residui degli anni precedenti - abbiano richiesto un'ulteriore dotazione, fino ad un massimo di 15 giorni (rinnovabili al permanere delle condizioni previste dalla legge) di ferie per assistere i soggetti di cui al seguente punto 3 che, per le gravi e documentate condizioni di salute, necessitano di cure costanti.

2. I dipendenti ("riceventi"), che dovessero trovarsi nelle condizioni di cui al punto 3, invieranno al HR Manager di riferimento una richiesta con l'indicazione del numero di giorni necessari e del periodo di godimento, corredata dalla certificazione comprovante le condizioni previste dalla legge ("necessità di cure costanti") rilasciata da una struttura sanitaria pubblica. La Funzione HR, nel rispetto della normativa della Privacy, attiverà tempestivamente tutte le procedure necessarie per consentire ai dipendenti "donanti" di esprimere la volontà di cedere le Ferie e/o RFS e comunicherà al dipendente "ricevente" il numero dei giorni donati e ai dipendenti "donanti" il numero dei giorni decurtati, che verranno considerati fruiti ad ogni titolo.

3. Le previsioni del presente articolo si applicano per le iniziative solidali riferite a:

- a) figli minorenni e maggiorenni che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti;
- b) genitori, coniuge e convivente more uxorio che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti

**Nuovo Articolo "Misure per le donne vittime di violenza di genere" - da inserire nel capo IV
Svolgimento del rapporto di lavoro**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 80 del 2015, le lavoratrici interessate hanno diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito massimo di sei mesi fermo restando quanto stabilito per i primi 3 mesi di astensione dal lavoro dal comma 4 del medesimo articolo. Tale congedo può essere fruito, previo preavviso, su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni.

Le lavoratrici, compatibilmente con le necessità tecniche organizzative e produttive delle Società lo consentano, hanno diritto alla trasformazione, anche temporanea, del rapporto di lavoro a tempo parziale e saranno agevolate nell'utilizzo di forme di flessibilità oraria e/o di modalità agile della prestazione lavorativa.

Le lavoratrici, inoltre, qualora vi siano più sedi lavorative e qualora le necessità tecniche organizzative e produttive delle Società lo consentano, hanno il diritto di richiedere alle Aziende il trasferimento a parità di condizioni economiche e normative.

Eventuali condizioni di miglior favore potranno essere definite dalla contrattazione aziendale.

SEZIONE SPECIFICA IMPIANTI STRATEGICI**Nuova formulazione – Art 5. “Articolazione dell’orario di lavoro”**

Il punto 3 della voce “Orario operativo” vien come di seguito ridefinito.

L’orario ordinario d’impiego in posizione operativa, articolato in turnazioni periodiche e/o avvicendate su sette giorni settimanali è di 136 ore per 30 giorni. Per il personale CTA degli ACC e degli IS e per gli EAV degli ACC, dell’ARO-CBO, del NOF e per i meteorologi saranno previsti in pianificazione spezzoni ordinari di otto ore ai quali potranno essere aggiunti una reperibilità e spezzoni di straordinario, della durata di 8 ore, fino al limite massimo consentito di 152 ore, omnicomprensive, nei mesi di 30 giorni, 160 ore, omnicomprensive, nei mesi di 31 giorni e 144 ore, omnicomprensive, nel mese di febbraio.

Ex Accordo 31.07.25: Incremento valore Superminimo professionale personale Quadro delle categorie professionali Amministrativi, Tecnici ed Informatici

Il valore economico del Superminimo Professionale riferito al personale Quadro delle categorie professionali Amministrativi, Tecnici ed Informatici sarà incrementato, rispetto ai valori in vigore al 1° gennaio 2026 come risultanti dall’accordo del 19 dicembre 2025, di un valore pari ad € 100,00 lordi mensili. Tale valore incrementale non è riproporzionato in base all’anzianità di servizio.

L’incremento decorrerà dal 1° gennaio del 2026.

Incremento valore Superminimo professionale personale CTA H35 (LO) APT Orio al Serio

L’importo del SPM Professionale del personale CTA impiegato in H35 (LO) impiegato presso l’APT di Bergamo Orio al Serio viene portato ad 2.443,00 lordi per l’abilitazione ADC SUR e 2.426,00 lordi per l’abilitazione ADC GMC SUR.

Nuovo articolo – Indennità “Innovative Air Mobility” / “Digital NOTAM Management” da inserire nella Sezione Specifica Impianti Strategici al capo IV Elementi Retributivi

A decorrere dal 1° maggio 2026, al solo personale non quadro impiegato in H35 presso le Strutture ARO-CBO Italy, sarà erogata un’indennità denominata “Innovative Air Mobility” per la Struttura ARO-CBO e “Digital NOTAM Management” per la struttura NOF, pari all’importo di €150,00 lordi mensili per dodici mensilità.

Ogni giornata di assenza a qualsiasi titolo dà luogo ad una trattenuta pari a:

1/26 dell’importo mensile dell’indennità per ogni giornata e, comunque, l’intero importo se l’assenza copre tutto il mese;

1/150 dell’importo mensile per ogni ora (o frazione di ora superiore a trenta minuti cumulata nel mese).

Non saranno considerate a tal fine le assenze effettuate per:

- ferie e permessi per recupero festività soppresse;
- congedo lutto, nascita figli, congedo matrimoniale;
- infortunio sul lavoro, ricovero ospedaliero e successiva convalescenza;
- malattia conseguente ad infortunio certificato dal SSN;
- congedo per maternità/paternità ed allattamento;
- congedo parentale;
- permessi sindacali e assemblea;
- altri permessi previsti secondo disposizioni di legge (assistenza disabili, assolvimento cariche pubbliche, volontariato protezione civile, donazione sangue, terapie salvavita, controlli prenatali, etc).

Modifica Art. 22 Sezione Specifica Impianti strategici – Indennità di funzione

A decorrere dal 1° maggio 2026, l'indennità di funzione di cui all'art. 22 Sezione Specifica Impianti strategici del Referente sicurezza operativa, così come modificata dall'accordo del 31 luglio 2025, viene innalzata di un valore mensile pari a 50€ e successivamente conglobata all'interno di una nuova integrazione, non rivalutabile, al SPM Professionale di riferimento. Tale integrazione cesserà di essere erogata laddove il dipendente non esercitasse più l'attività di RSO menzionata.

Nuova formulazione – “Indennità di abilitazione professionale” da inserire nella Sezione Specifica Impianti Strategici al capo IV Elementi Retributivi

1. Al personale non quadro che operi in ambito Building and Infrastructure Management svolgendo attività di collaudo e/o verifiche, in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per l'esercizio di un'attività professionale – inclusa l'iscrizione ad un albo/ordine professionale - e che sulla base di tale abilitazione accerti la conformità di un'opera alle prescrizioni di legge e di progetto, viene attribuito l'importo lordo mensile di € 150,00 a titolo di indennità di abilitazione professionale, da corrispondersi per dodici mensilità all'anno.
2. Al personale non quadro che operi in ambito ATM System Engineering and Operations e CNS & Meteo System attività di collaudo e/o verifiche, in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per l'esercizio di un'attività professionale e che sulla base di tale abilitazione accerti la conformità di un'opera alle prescrizioni di legge e di progetto, viene attribuito l'importo lordo mensile di € 85,00 a titolo di indennità di abilitazione professionale, da corrispondersi per dodici mensilità all'anno.
3. Laddove nell'anno precedente il citato personale non abbia attestato sotto la propria responsabilità diretta la conformità di almeno due progetti, l'indennità di cui al presente articolo cessa di essere corrisposta con decorrenza dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Nuova formulazione – Art 25. Lavoro domenicale e notturno

Tenuto conto della evoluzione della domanda di traffico e della stagionalità tipica del settore, a decorrere dal 2027, le ore di lavoro operative effettuate dal personale impiegato in regime orario H35 (LO) nelle giornate di domenica di calendario, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, nel periodo maggio – settembre di ciascun anno, sono compensate con una maggiorazione oraria pari al 33% della retribuzione oraria ordinaria. A decorrere dal 2028, oltre al mese di maggio, tale previsione sarà estesa anche al mese di ottobre.

Indennità operativa ATSEP di cui al Protocollo del 18 dicembre 2024

L'indennità operativa ATSEP, di cui al punto 2 dell'Allegato 2 del Verbale di Incontro del 18 dicembre 2024, a far data dal 1° maggio 2026, sarà pari a € 90,00 lordi mensili.

Integrazione Sez. Impianti Strategici, all'art. 1 denominato "Inquadramento"

Nella Sez. Impianti Strategici, all'art. 1 denominato "Inquadramento", all'interno della categoria professionale EAV, per il profilo professionale Aeronautical Meteorological Observer la classe stipendiale di sviluppo apicale è la 8^a. Restano ferme le previsioni di cui alla tabella 1 dello stesso articolo 1 in materia di progressione di classe per la categoria professionale EAV.

Sostituzione dell'art. Art. 24 Sezione Specifica Impianti Strategici**LAVORO STRAORDINARIO**

1. Per tutto il personale dipendente non quadro, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al punto successivo, il compenso per lavoro straordinario è pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale, variabile in funzione del giorno e della fascia oraria in cui la prestazione straordinaria è effettivamente resa, riportata alla tabella A di seguito indicata:

Tabella A

La maggiorazione oraria è pari al:

- 20% in giorno lavorativo feriale diurno, dalle ore 08,00 alle ore 20,00;
- 25% in giorno lavorativo feriale notturno, dalle ore 20,00 alle ore 08,00;
- 40% in giorno libero feriale diurno, dalle ore 08,00 alle ore 20,00;
- 45% in giorno libero feriale notturno, dalle ore 20,00 alle ore 08,00;
- 50% in giorno festivo o di riposo domenicale diurno, dalle ore 08,00 alle ore 20,00;
- 55% in giorno festivo o di riposo domenicale notturno, dalle ore 20,00 alle ore 08,00.

2. Per il personale non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H35 (controllore del traffico aereo, esperto assistenza al volo, meteorologo, tecnico, informatico, pilota, flight inspection

operator, aviation services operator e flight dispatcher) il compenso orario per lavoro straordinario per ciascuna ora effettivamente resa è remunerato con gli importi lordi riportati alla tabella B di seguito indicati:

Tabella B

Dal 1° maggio 2026, per il personale controllore del traffico aereo non quadro gli importi orari lordi, per abilitazione/specializzazione di licenza posseduta, sono pari a:

- 105,00 € ACS/RAD;
- 92,00 € ACP e APS/RAD;
- 80,00 ADI/RAD, APP, ADI, ADV.

Esclusivamente nel caso in cui la prestazione di lavoro straordinario sia resa in prosecuzione del turno di lavoro, saranno applicati i seguenti valori lordi:

- 110,00 € ACS/RAD;
- 97,00 € ACP e APS/RAD;
- 84,00 ADI/RAD, APP, ADI, ADV.

A decorrere dal 1° gennaio 2027, per il personale controllore del traffico aereo non quadro gli importi orari lordi, per abilitazione/specializzazione di licenza posseduta, anche in caso in cui la prestazione di lavoro straordinario sia resa in prosecuzione del turno di lavoro saranno pari a:

- 110,00 € ACS/RAD;
- 97,00 € ACP e APS/RAD;
- 84,00 ADI/RAD, APP, ADI, ADV.

Per il personale esperto assistenza al volo non quadro l'importo orario è pari a 55,00 euro lordi a decorrere dal 1° gennaio 2027 e 60,00 euro lordi dal 2028.

Per il personale meteorologo non quadro l'importo orario è pari a 55,00 euro lordi a decorrere dal 1° gennaio 2027 e 60,00 euro lordi dal 2028

Per il personale tecnico, informatico e aviation services operator e flight dispatcher non quadro l'importo orario è pari a 40,00 euro lordi.

Per il personale pilota non quadro l'importo orario è pari a 80,00 euro lordi.

Per il personale flight inspection operator non quadro l'importo orario è pari a 70,00 euro lordi.

Ai controllori del traffico aereo dei centri aeroportuali di Fiumicino, Linate e Malpensa è attribuito l'importo lordo corrispondente alle abilitazioni ACP e APS/RAD.

SEZIONE SPECIFICA SERVIZI COMPLEMENTARI**Rimodulazione indennità "indennità di turno" e "indennità Tecnico informatica" di cui all'Accordo 27 aprile 2022**

A far data dal 1° maggio 2026 le indennità di turno e tecnico informatica, confluiranno in un'unica indennità omnicomprensiva denominata "Indennità di turnazione operativa".

Tale indennità si applicherà a tutto il personale operativo non quadro impiegato in turnazione periodica e/o avvicendata, ovvero che svolge attività direttamente connesse con l'esercizio operativo, articolata su sette giorni settimanali, appartenente alle categorie professionali dei tecnici/informatici.

Al personale non quadro impiegato in regime orario H35, vengono attribuiti i seguenti importi lordi per dodici mensilità in funzione delle turnazioni applicate:

Classe stipendiale	H24/H18	HX/HJ
dalla cl. 7	527,00 €	340,00 €
dalla cl. 5 alla cl. 6	475,00 €	320,00 €
sino alla cl. 4	382,00 €	278,00 €

Al personale non quadro impiegato in struttura con regime orario H36, viene riconosciuto a titolo di mantenimento in riferimento agli anni effettuati in turnazione periodica e/o avvicendata su sette giorni settimanali, un importo lordo su dodici mensilità paria al:

- 25% dai 5 anni compiuti ai 10 compiuti;
- 35% dall' 11° anno a 15 anni compiuti;
- 55% dal 16° anno.

Allo stesso personale, se promosso a quadro, viene riconosciuto a titolo di mantenimento il 50% delle percentuali sopra riportate, riferite agli anni effettuati in regime orario H35 nelle declinazioni delle varie turnazioni.

Ogni giornata di assenza a qualsiasi titolo dà luogo ad una trattenuta pari a:

- 1/26 dell'importo mensile dell'indennità di riferimento per ogni giornata e, comunque, l'intero importo se l'assenza copre tutto il mese;
- 1/150 o 1/156 dell'importo mensile per ogni ora (o frazione di ora superiore a trenta minuti cumulata nel mese), rispettivamente per il personale in regime orario H35 e H36.

Non saranno considerate a tal fine le assenze effettuate per:

- ferie e permessi per recupero festività soppresse;
- congedo lutto, nascita figli, congedo matrimoniale;
- infortunio sul lavoro, ricovero ospedaliero e successiva convalescenza;

- malattia conseguente ad infortunio certificato dal SSN;
- congedo per maternità/paternità ed allattamento;
- congedo parentale;
- permessi sindacali ed assemblea;
- altri permessi previsti secondo disposizioni di legge (assistenza disabili, assolvimento cariche pubbliche, volontariato protezione civile, donazione sangue, terapie salvavita, controlli prenatali, ecc.)

Indennità operativa ATSEP di cui al Protocollo del 18 dicembre 2024

L'indennità operativa ATSEP, di cui al punto 2 dell'Allegato 2 del Verbale di Incontro del 18 dicembre 2024, a far data dal 1° maggio 2026, sarà pari a € 90,00 lordi mensili.

Maggiorazione oraria per lavoro straordinario ex Tabella A Accordo 27 aprile 2022

- **30%** in giorno lavorativo feriale diurno, dalle ore 08,00 alle ore 20,00;
- **35%** in giorno lavorativo feriale notturno, dalle ore 20,00 alle ore 08,00;
- **50%** in giorno libero feriale diurno, dalle ore 08,00 alle ore 20,00;
- **55%** in giorno libero feriale notturno, dalle ore 20,00 alle ore 08,00;
- **60%** in giorno festivo o di riposo domenicale diurno, dalle ore 08,00 alle ore 20,00;
- **65%** in giorno festivo o di riposo domenicale notturno, dalle ore 20,00 alle ore 08,00.

13

Declaratorie, profili e figure professionali

Le Parti firmatarie del presente accordo di rinnovo, entro il 31 maggio 2026 aggiorneranno:





- a) l'Art. 1 – Inquadramento” della Sezione Specifica Impianti Strategici e
- b) l'Art. 1 – Inquadramento” della Sezione Specifica Servizi complementari.


Nell'ambito di tale aggiornamento, oltre a includere le declaratorie del personale impiegato nei futuri RTCC, le Parti procederanno alla verifica di eventuali necessità di allineamenti correlati a novità regolamentari e/o organizzative anche con riguardo al personale amministrativo, agli amministratori di sistema e al personale ATSEP; istituiranno la categoria professionale del Flight Procedure Designer (riferita al personale titolato a svolgere attività di progettazione e manutenzione di procedure strumentali di volo, di strutture di spazio aereo e di minime di vettoramento radar e predisposizione degli elaborati cartografici) determinandone i relativi trattamenti economici e, nell'ambito delle declaratorie della categoria professionale personale tecnico istituiranno quello di Topografo Aeronautico (riferita al personale che assicura le survey topografiche, manutiene la rete aziendale d'inquadramento geodetico e di riferimento altimetrico e gestisce il database contenente gli scenari tridimensionali del terreno e degli ostacoli noti, i layout aeroportuali, le radioassistenze e i sistemi di competenza aziendale). Infine, saranno oggetto di adeguamento all'interno della categoria professionale ORM, i profili professionali ASO e FIO.

Disposizioni finali

Assocontrol e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO e FAST CONFISAL AV, convenendo che le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili, si impegnano a costituire una commissione bilaterale incaricata di predisporre una stesura del testo contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma

ASSOCONTROL

ENAV e Techno Sky

FILT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI

UGL TRASPORTO AEREO**FAST CONFISAL AV**


ALLEGATO 1 al rinnovo del CCNL del 16 aprile 2026

1. Ai fini dell'impiego sui siti RTCC (fatta salva la possibilità per il dipendente di partecipare alla mobilità geografica per altre sedi), sulla base della fornitura dei servizi di navigazione aerea che saranno previsti sugli stessi è necessario il conseguimento delle specializzazioni e titoli abilitanti propedeutici, così come riportati nei relativi UTP, per i quali la Società predisporrà i relativi processi formativi per tutti i dipendenti in forza.
2. Le Parti convengono che i futuri centri di torri remote digitali, che saranno denominati RTCC Brindisi e RTCC Padova, saranno considerati Impianti Strategici ai fini dell'applicazione del vigente CCNL. I soli impianti di Lampedusa e Pantelleria, per i quali non è prevista la remotizzazione, acquisiranno lo status di Impianto Strategico dal 1° gennaio 2033.
3. Al personale impiegato presso i Regional Airport, all'atto del trasferimento presso gli impianti che sono sede dei futuri centri di torri remote digitali si applicherà il CCNL Servizi ATM - Sezione specifica Impianti Strategici avendo a riferimento gli elementi retributivi applicati a Brindisi TWR.
4. Nel momento in cui i servizi della navigazione aerea saranno erogati dal futuro RTCC, a tale personale si applicherà la disciplina di cui al punto successivo integrato della competenza per l'erogazione dei servizi di osservazione meteorologica aeroportuale (conseguimento della qualifica TM1). Nello specifico, per l'impianto di Brindisi TWR il servizio di osservazione meteo continuerà ad essere erogato dal personale EAV/AMO fino al momento dell'automazione.
5. L'art. 1 – Inquadramento della Sezione Specifica Impianti strategici del CCNL – Profili professionali sarà integrato con i seguenti profili professionali:
 - a) Controllore del Traffico Aereo Junior di Remote Tower Control Center (CTAJ RTCC) (classe stipendiale 4^a): fornisce i servizi ATS/ATM esclusivamente presso i centri di torri remote digitali attraverso l'esercizio delle facoltà connesse al possesso della licenza di controllore del traffico aereo e delle relative abilitazioni, in accordo alla normativa in vigore; è l'unico titolato alla fornitura del servizio di controllo del traffico aereo; è titolato a fornire i servizi informazioni volo, consultivo e di allarme; svolge attività di osservazioni e informazioni meteorologiche.
 - b) Controllore del Traffico Aereo di Remote Tower Control Center (CTA RTCC) (classi stipendiali dalla 5^a alla 13^a): fornisce i servizi ATS/ATM esclusivamente presso i centri di torri remote digitali attraverso l'esercizio delle facoltà connesse al possesso della licenza di controllore del traffico aereo e delle relative abilitazioni, in accordo alla normativa in vigore; è l'unico titolato alla fornitura del servizio di controllo del traffico aereo; è titolato a fornire i servizi informazioni volo, consultivo e di allarme, può fornire il servizio ATFCM; svolge attività di osservazioni e informazioni meteorologiche; può, nell'ambito delle proprie professionalità, svolgere attività a supporto delle Funzioni centrali e territoriali.

L'acquisizione dei profili professionali di cui sopra si concretizza all'atto del conseguimento della seconda Spec. U.O. all'interno del RTCC ed il trattamento economico del CTA RT e del CTAJ RT avente abilitazione di licenza ADC/R sarà modificato con i seguenti elementi retributivi:

- SPM professionale pari a 2.251€;
- Indennità di controllo: 608€;
- EAR 145€

Con riferimento al conseguimento della seconda Spec. UO, ove il personale non fosse inserito all'interno dei previsti percorsi addestrativi e/o professionalizzanti entro sei mesi dall'assegnazione al RTCC, lo stesso avrà diritto agli emolumenti di cui sopra (SPM Professionale, Indennità di Controllo e EAR).

- c) Esperto Assistenza al Volo di Remote Tower Control Center (EAV RTCC - AIS/ATS/MET/FIS/AFIS) (classi stipendiali dalla 3^a alla 8^a): svolge tutte le attività necessarie all'organizzazione, programmazione, controllo ed esercizio dei Servizi di Informazioni Aeronautiche AIS (Aeronautical Information Service), dei Servizi Informazioni Volo FIS (Flight Information Service), di Allarme ALRS (Alerting Service) e del Servizio di Osservazioni e Informazioni Meteorologiche (MET), del Servizio Telecomunicazioni Aeronautiche relativamente alla gestione della messaggistica (AFTN/AFS/ATFCM); svolge attività inerenti la trattazione dei dati di traffico per finalità aziendali; nell'ambito delle proprie professionalità svolge attività di supporto delle funzioni centrali e territoriali.

A tale personale si applicheranno gli elementi retributivi previsti nella Sezione specifica Impianti Strategici.

6. Le Parti, infine, convengono che il personale impiegato presso i Regional Airport che non sarà assegnato/trasferito nei futuri centri di torri remote digitali, e che abbia maturato 7 anni completi di applicazione del CCNL Sezione specifica Impianti Basso Traffico dalla data di sottoscrizione del presente accordo, si applicheranno i seguenti istituti economici di cui al CCNL Servizi ATM - Sezione specifica Impianti Strategici: SPM professionale e SPM RS. Resta invariata la disciplina normativa di riferimento.

7. La Società si impegna, entro il 30 giugno 2026, a condividere la futura struttura organizzativa che caratterizzerà i centri di torri remote digitali, la transizione dell'istituto della "RID" in "REP" e la stabilizzazione dell'indennità di torre digitale di cui all'art. 15 della Sezione Specifica Impianti a Basso Traffico con le OO.SS. firmatarie del CCNL e del presente accordo.

ALLEGATO 2 al rinnovo del CCNL del 16 aprile 2026**Accordo per la gestione delle ferie per il quadrimestre estivo dell'anno 2026**

Fermo restando il rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. 66/2003, per il solo anno 2026, le Parti concordano di derogare all'art. 6 – "Ferie" del vigente CCNL, Sezione Impianti Strategici della Parte Specifica Servizi ATM nei termini appresso specificati.

La misura di cui al presente accordo è destinata al solo personale appartenente alla categoria professionale CTA impiegato presso gli ACC per i quali la Società pianifichi la massima resa mensile oraria, ad esclusione della reperibilità, di cui all'art. 5 della Sezione Impianti Strategici della Parte Specifica Servizi ATM come modificato all'interno dell'Accordo di rinnovo del CCNL del 16 aprile 2026 (160 ore omnicomprensive nei mesi da 31 gg e 152 omnicomprensive nei mesi da 30 gg).

La Società, pertanto, comunicherà entro il 27 aprile 2026 l'elenco degli impianti per i quali sarà necessario attivare l'istituto sopra menzionato.

Entro il 8 maggio 2026 il personale CTA in LO impiegato presso tali impianti potrà manifestare la propria volontà di adesione al giorno di rinuncia ferie, a mezzo mail al competente ufficio *rostering*.

Per il personale che abbia manifestato la propria indisponibilità di cui al p. 20 dell'art 5 della Sezione Impianti Strategici della Parte Specifica Servizi ATM, la richiesta di accesso alla misura di cui al presente accordo comporta l'automatica revoca dell'indisponibilità citata.

L'individuazione della giornata nella quale collocare lo spezzone da rendere sarà stabilita in accordo tra il competente ufficio *rostering* ed il dipendente e comunque nel periodo tra il 19 giugno ed il 13 settembre compresi.

Pertanto, il dipendente fornirà uno spezzone di turno di effettivo servizio, che dovrà essere prestato esclusivamente all'interno dello stesso mese di fruizione inizialmente previsto per la giornata di ferie cui si rinuncia.

Fermo restando quanto sopra espresso, per il personale che abbia richiesto ed ottenuto la parziale variazione del periodo di ferie spettante da ciclicità, l'individuazione del mese in cui prestare lo spezzone di turno effettivo sarà a cura del competente ufficio *rostering*.

La resa dello spezzone di cui sopra non potrà comunque comportare il rientro in servizio durante il periodo continuativo di ferie previsto, salvo diverso accordo tra l'ufficio *rostering* ed il dipendente e senza che questo dia origine ai trattamenti di cui al p. 4 dell'art 24 – Parte Specifica Servizi ATM.

Tale spezzone di turno, la cui effettuazione non pregiudica la resa oraria ordinaria, sarà remunerato con retribuzione ordinaria, come previsto dal p. 4 dell'art. 6 – "Ferie" della Sezione Impianti Strategici della Parte Specifica Servizi ATM, con le competenze del mese di riferimento. Tale importo sarà integrato di un valore pari a 150€ per ogni ora effettivamente resa.

Qualora, nel corso del quadrimestre di riferimento, l'Azienda ravvisasse la necessità di una estensione, ovvero la necessità superiore ad una giornata di applicazione dell'istituto, la Società

procederà a convocare le OO.SS. firmatarie della presente intesa per valutare le modalità di attuazione.

Le Parti si incontreranno per una verifica sullo stato di implementazione del presente accordo entro il 10 giugno 2026.

ADH